



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

RITENUTO, pertanto, di destinare annualmente, al lordo del contributo per l'attività di supporto e assistenza tecnica della Cassa depositi e prestiti, 5 milioni di euro alle 14 città metropolitane, 12,5 milioni di euro alle 86 province e 12,5 milioni di euro ai comuni beneficiari del contributo;

VISTA l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell'8 marzo 2018;

VISTO il Decreto del Ministro 13 marzo 2018, n. 99, registrato alla Corte dei Conti in data 16 aprile 2018, in applicazione dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il ricorso promosso dalla Regione Veneto sulla legittimità costituzionale dei commi 1079 e 1080 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che hanno istituito il Fondo in narrativa, ancora in attesa di pronuncia;

CONSIDERATA la sentenza n. 74 del 7 marzo 2018 della Corte Costituzionale sul ricorso promosso dalla Regione Veneto sulla legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha sancito l'illegittimità costituzionale della citata disposizione normativa, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale;

VERIFICATA l'analogia per materia dei contenziosi costituzionali di che trattasi e il prevalente orientamento giurisprudenziale;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministro 13 marzo 2018, n. 99 non è stato pubblicato sul sito internet del Ministero e non è, pertanto, mai entrato in vigore;

RITENUTO opportuno sottoporre il Decreto del Ministro 13 marzo 2018, n. 99 all'approvazione della Conferenza Unificata, fermo restando l'intesa stipulata in Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta dell'8 marzo 2018 sul testo di detto decreto;

VISTA l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 dicembre 2018, con la quale sono stati individuati e condivisi i criteri di ripartizione delle risorse relative al Fondo in narrativa;

VISTA la nota n. 18363 del 27 dicembre 2018 con la quale il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso le osservazioni rese dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTA la nota n. 113 del 9 gennaio 2019 con la quale la Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali ha corrisposto alle suddette osservazioni;

VISTA la nota n. 1411 del 25 gennaio 2019 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze fornisce il proprio nulla osta all'ulteriore corso del presente provvedimento.

DECRETA:

ART. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio dal 2018 al 2020, i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché di



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

recupero delle risorse da destinare agli enti locali a valere sul Fondo progettazione per gli enti locali, di seguito denominato "fondo progettazione", capitolo 7009 "Contributo dello Stato destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica economica e dei progetti definitivi di opere degli enti locali" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituito in attuazione dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Le risorse, considerate contributi a rendicontazione, sono assegnate agli enti locali per la redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi relativi alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell'ente e con destinazione d'uso pubblico, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche, inseriti nella programmazione dell'ente. In tale ambito sono ammessi anche progetti di demolizione e ricostruzione degli edifici o delle strutture pubbliche mantenendone la destinazione d'uso pubblico.
3. Nell'ambito di cui al comma 2, sono ammissibili al cofinanziamento i progetti finalizzati all'adeguamento degli edifici o delle strutture pubbliche alla vigente normativa sismica ovvero, in caso di edifici o strutture pubbliche già adeguate sismicamente, anche alla messa in sicurezza edile ed impiantistica e che non risultano già interamente finanziati.
4. Possono essere oggetto di cofinanziamento, nell'ambito dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi, i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.
5. Sono ammissibili al cofinanziamento solo le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti contratte dopo la comunicazione di ammissione al cofinanziamento.
6. Le risorse assegnate al "Fondo progettazione" indicato al comma 1, per il triennio 2018/2020, sono ripartite secondo i criteri definiti agli articoli 2, 3 e 4.
7. Le risorse relative agli anni successivi al 2020, alla luce delle sperimentazioni effettuate, sono ripartite con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 2

(Assegnazione delle risorse)

1. I beneficiari delle risorse del fondo progettazione sono:
 - a) le 14 città metropolitane, istituite con la legge del 7 aprile 2014 n. 56;
 - b) le 86 province;
 - c) i comuni.
2. Le risorse stanziare per ogni anno dal 2018 al 2020 sul fondo progettazione, al netto di una quota pari allo 0,5 per cento accantonata ai sensi dell'articolo 1, comma 1081, della citata legge n. 205 del 2017 e destinata alle attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo, sono così ripartite:
 - a) 4.975.000,00 euro alle città metropolitane;
 - b) 12.437.500,00 euro alle province;
 - c) 12.437.500,00 euro ai comuni.
3. Gli enti beneficiari possono utilizzare le risorse assegnate anche avvalendosi di convenzioni stipulate con altri enti o con delega di funzioni agli enti stessi, ai sensi dell'articolo 30, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

4. La percentuale massima di cofinanziamento statale è fissata all'80 per cento.
5. La ripartizione delle risorse alle città metropolitane e alle province è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 3.
6. Le risorse destinate ai comuni sono assegnate secondo quanto indicato all'articolo 4.
7. Ove il costo delle attività di supporto e assistenza tecnica producesse dei risparmi rispetto alla cifra accantonata nel precedente comma 2, le risorse saranno ripartite tra gli Enti beneficiari con i medesimi criteri di cui ai successivi articoli 3 e 4.

ART. 3

(Risorse assegnate alle città metropolitane e alle province)

1. Le risorse assegnate, nel limite di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), rispettivamente alle città metropolitane e alle province, sono ripartite secondo i criteri riportati ai commi 2, 3 e 4.
2. Le risorse assegnate per ogni annualità alle 14 città metropolitane sono ripartite destinando una quota fissa pari al 100.000,00 euro, a cui si aggiunge una quota variabile, in misura proporzionale alla popolazione, sulla base dei dati ISTAT relativi al mese di gennaio 2017, come indicato in Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Le risorse assegnate per ogni annualità alle 86 province sono ripartite destinando una quota fissa pari a 70.000,00 euro, a cui si aggiunge una quota variabile, in misura proporzionale alla popolazione sulla base dei dati ISTAT relativi al mese di gennaio 2017, come indicato nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Le modalità e i termini di accesso, di ammissione al cofinanziamento, di erogazione delle somme, nonché di recupero delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1082 e 1083 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono definite con decreto direttoriale della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 4

(Risorse assegnate ai comuni)

1. Le risorse assegnate, nel limite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono ripartite sulla base di una graduatoria triennale 2018/2020, con priorità ai progetti di adeguamento alla vigente normativa sismica degli edifici e delle strutture scolastiche.
2. I singoli comuni presentano domanda di ammissione al cofinanziamento statale, per un numero massimo di tre progetti, come disciplinato dal decreto direttoriale di cui al comma 4.
3. L'ammontare massimo di cofinanziamento statale per ciascun progetto è fissato in 60.000,00 euro, fermo restando il limite indicato all'art. 2 comma 4.
4. Le modalità e i termini di accesso, di ammissione al cofinanziamento, di redazione della graduatoria, di erogazione delle somme, nonché di recupero delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1082 e 1083 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono definite con decreto direttoriale della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti


ART. 5 (Monitoraggio)

1. Gli enti beneficiari sono tenuti, ai sensi del comma 1084 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'inserimento dei dati relativi ai progetti ammessi a cofinanziamento nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

ART. 6 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sen. Danilo Toninelli


Allegato 1

Ripartizione tra le città metropolitane delle risorse 2018/2020 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1079 della Legge 27 dicembre 2017, n.205

Città metropolitane	Quota fissa annuale	Quota variabile annuale	Totale annuale	Totale triennio
Bari	€ 100	€ 205	€ 305	€ 915
Bologna	€ 100	€ 164	€ 264	€ 792
Cagliari	€ 100	€ 71	€ 171	€ 513
Catania	€ 100	€ 181	€ 281	€ 843
Firenze	€ 100	€ 165	€ 265	€ 795
Genova	€ 100	€ 138	€ 238	€ 714
Messina	€ 100	€ 104	€ 204	€ 612
Milano	€ 100	€ 524	€ 624	€ 1.872
Napoli	€ 100	€ 506	€ 606	€ 1.818
Palermo	€ 100	€ 207	€ 307	€ 921
Reggio di Calabria	€ 100	€ 91	€ 191	€ 573
Roma	€ 100	€ 709	€ 809	€ 2.427
Torino	€ 100	€ 371	€ 471	€ 1.413
Venezia	€ 100	€ 139	€ 239	€ 717
	€ 1.400	€ 3.575	€ 4.975	€ 14.925

Importi in migliaia di euro

legato 2

Ripartizione tra le province delle risorse 2018/2020 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1079 della Legge 27 dicembre 2017, n.205

Province	Quota fissa annuale	Quota variabile annuale	Totale annuale	Totale triennio
Agrigento	€ 70	€ 78	€ 148	€ 444
Alessandria	€ 70	€ 76	€ 146	€ 438
Ancona	€ 70	€ 84	€ 154	€ 462
Arezzo	€ 70	€ 61	€ 131	€ 393
Ascoli Piceno	€ 70	€ 37	€ 107	€ 321
Asti	€ 70	€ 38	€ 108	€ 324
Avellino	€ 70	€ 75	€ 145	€ 435
Barletta-Andria-Trani	€ 70	€ 70	€ 140	€ 420
Belluno	€ 70	€ 36	€ 106	€ 318
Benevento	€ 70	€ 50	€ 120	€ 360
Bergamo	€ 70	€ 197	€ 267	€ 801
Biella	€ 70	€ 32	€ 102	€ 306
Brescia	€ 70	€ 221	€ 291	€ 873
Brindisi	€ 70	€ 70	€ 140	€ 420
Caltanissetta	€ 70	€ 48	€ 118	€ 354
Campobasso	€ 70	€ 40	€ 110	€ 330
Caserta	€ 70	€ 164	€ 234	€ 702
Catanzaro	€ 70	€ 64	€ 134	€ 402
Chieti	€ 70	€ 69	€ 139	€ 417
Como	€ 70	€ 106	€ 176	€ 528
Cosenza	€ 70	€ 126	€ 196	€ 588
Cremona	€ 70	€ 64	€ 134	€ 402
Crotone	€ 70	€ 31	€ 101	€ 303
Cunco	€ 70	€ 104	€ 174	€ 522
Enna	€ 70	€ 30	€ 100	€ 300
Fermo	€ 70	€ 31	€ 101	€ 303
Ferrara	€ 70	€ 62	€ 132	€ 396
Foggia	€ 70	€ 111	€ 181	€ 543
Forli-Cesena	€ 70	€ 70	€ 140	€ 420
Frosinone	€ 70	€ 87	€ 157	€ 471
Grosseto	€ 70	€ 40	€ 110	€ 330
Imperia	€ 70	€ 38	€ 108	€ 324
Isernia	€ 70	€ 15,5	€ 85,5	€ 256,5
La Spezia	€ 70	€ 39	€ 109	€ 327
L'Aquila	€ 70	€ 53	€ 123	€ 369
Latina	€ 70	€ 102	€ 172	€ 516
Lecce	€ 70	€ 142	€ 212	€ 636

Lecco	€	70	€	60	€	130	€	390
Livorno	€	70	€	60	€	130	€	390
Lodi	€	70	€	41	€	111	€	333
Lucca	€	70	€	69	€	139	€	417
Macerata	€	70	€	56	€	126	€	378
Mantova	€	70	€	73	€	143	€	429
Massa-Carrara	€	70	€	35	€	105	€	315
Matera	€	70	€	35	€	105	€	315
Modena	€	70	€	124	€	194	€	582
Monza e della Brianza	€	70	€	154	€	224	€	672
Novara	€	70	€	66	€	136	€	408
Nuoro	€	70	€	38	€	108	€	324
Oristano	€	70	€	28	€	98	€	294
Padova	€	70	€	166	€	236	€	708
Parma	€	70	€	80	€	150	€	450
Pavia	€	70	€	97	€	167	€	501
Perugia	€	70	€	117	€	187	€	561
Pesaro e Urbino	€	70	€	64	€	134	€	402
Pescara	€	70	€	57	€	127	€	381
Piacenza	€	70	€	51	€	121	€	363
Pisa	€	70	€	75	€	145	€	435
Pistoia	€	70	€	52	€	122	€	366
Potenza	€	70	€	66	€	136	€	408
Prato	€	70	€	45	€	115	€	345
Ragusa	€	70	€	57	€	127	€	381
Ravenna	€	70	€	69	€	139	€	417
Reggio nell'Emilia	€	70	€	94	€	164	€	492
Rieti	€	70	€	28	€	98	€	294
Rimini	€	70	€	60	€	130	€	390
Rovigo	€	70	€	42	€	112	€	336
Salerno	€	70	€	196	€	266	€	798
Sassari	€	70	€	87	€	157	€	471
Savona	€	70	€	49	€	119	€	357
Siena	€	70	€	48	€	118	€	354
Siracusa	€	70	€	71	€	141	€	423
Sondrio	€	70	€	32	€	102	€	306
Sud Sardegna	€	70	€	63	€	133	€	399
Taranto	€	70	€	103	€	173	€	519
Teramo	€	70	€	55	€	125	€	375
Terni	€	70	€	40	€	110	€	330
Trapani	€	70	€	77	€	147	€	441
Treviso	€	70	€	157	€	227	€	681
Varese	€	70	€	158	€	228	€	684

Verbano-Cusio- Ossola	€	70	€	28	€	98	€	294
Vercelli	€	70	€	31	€	101	€	303
Verona	€	70	€	163	€	233	€	699
Vibo Valentia	€	70	€	29	€	99	€	297
Vicenza	€	70	€	153	€	223	€	669
Viterbo	€	70	€	57	€	127	€	381
	€	6.020	€	6.417,5	€	12.437,5	€	37.312,5

Importi in migliaia di euro